

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI INTENTI

Addì, 18 gennaio 2023

tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL CSIL UIL

premessò

- che con la stipula della Convenzione del 19 settembre 2019 tra Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Inps e INL, in attuazione del TU sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e successive modifiche, è stato confermato l'affidamento all'Inps, oltre che della rilevazione del dato associativo (deleghe sindacali), anche del servizio di raccolta del dato elettorale, ossia dei voti ottenuti dalle singole Organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU;
- che l'INPS riceve tale dato da parte degli uffici territoriali dell'INL tramite una procedura telematica predisposta appositamente a tal fine;
- che si è conclusa la fase sperimentale relativa al triennio 2018-2021;
- che è in via di definitiva approvazione la nuova convenzione che consentirà anche ai territori in cui non è presente l'INL di raccogliere ed inviare all'INPS il dato elettorale;

le Parti convengono che:

- a) vi sono i presupposti perché, a ragione di quanto specificato nelle premesse, possa essere realizzata, a luglio 2024, la prima certificazione del dato della rappresentanza sindacale, con riferimento al triennio 10 dicembre 2020/ 10 dicembre 2023;
- b) la certificazione potrà riguardare, in questa prima fase, solo i seguenti Contratti Collettivi Nazionali, afferenti al sistema di rappresentanza di Confindustria, individuati in base: a) al livello di partecipazione delle imprese alla raccolta del dato delle deleghe (percentuale di lavoratori censiti rispetto al totale di quelli al quale si applica il CCNL – cfr. punto 12 dell'Accordo di modifica al TU sulla rappresentanza del 4 luglio 2017); b) alla platea di lavoratori ai quali tali contratti si applicano; c) al grado di diffusione dell'applicazione di tali contratti nei vari territori:

C00001 Metalmeccanico,

C00003 Chimico-Farmaceutico-Fibre,

C00004 gomma e plastica,
C00005 piastrelle e ceramiche,
C00006 petrolio – energia,
C00007 vetro e lampade,
C00010 coibentazioni termo acustiche,
C00013 legno e arredamento,
C00014 cemento, calce e gesso,
C00015 laterizi, manufatti in cemento,
C00018 calzaturiero,
C00019 pelletterie,
C00020 Penne e spazzole,
C00022 occhialeria,
C00024 sistema integrato servizi medici e affini (ex lavanderie industriali),
C00025 alimentare,
C00027 cartai e cartotecnico,
C00028 grafico ed editoriale,
C00031 industria turistica,
C00034 elettrico,
C00035 attività ferroviarie,
C00039 noleggio autobus con conducente,
C00059 somministrazione lavoro,
C00064 telecomunicazioni,

Pertanto, le tempistiche previste ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) dell'Accordo di modifica al TU sulla rappresentanza (4 luglio 2017), sono adeguate come segue, per permettere la certificazione della rappresentanza a luglio 2024:


- la raccolta del dato degli iscritti, per ogni anno, si conclude con l'invio dell'Uniemens relativo al mese di dicembre;
 - entro il 10 dicembre 2023 si procederà alla raccolta dei verbali delle elezioni del triennio precedente;
-

- entro il 31 gennaio 2024 il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro comunica il risultato finale della raccolta a tutte le Organizzazioni sindacali interessate e, trascorsi 10 giorni, invia i dati all'Inps tramite dell'apposito programma informativo predisposto;
- entro la fine del mese di maggio 2024 l'Inps provvede alla ponderazione del dato elettorale con quello associativo e la comunica a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria o aderente al TU sulla rappresentanza;
- entro il mese di giugno 2024, le eventuali osservazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al TU sulla rappresentanza sono comunicate al Comitato di Gestione;
- entro il mese di luglio 2024, il Comitato di Gestione (costituito, per la prima volta, in base ai criteri previsti al punto 11 dell'Accordo di modifica al TU sulla rappresentanza del 4 luglio 2017), proclama il risultato annuale della misurazione e certificazione della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale censito, secondo quanto previsto dal medesimo Accordo.

Sarà cura delle Parti comunicare all'INPS e all'INL il contenuto della presente perché ne diano la più ampia diffusione possibile attraverso i loro siti istituzionali.

CONFINDUSTRIA

Pierangelo Albini



CGIL

Francesca Re David



CISL

Giulio Romani

UIL

Tiziana Bocchi



Il documento in questione è un rapporto di lavoro o un contratto di lavoro. In esso sono riportate le condizioni di lavoro, le mansioni, il salario e le altre condizioni di lavoro. Il documento è diviso in diverse parti, tra cui: 1. Dati personali del lavoratore, 2. Mansioni e compiti, 3. Salario e condizioni economiche, 4. Durata del contratto, 5. Altre condizioni di lavoro. Il documento è firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il documento è valido per un periodo di tempo determinato. Il documento è un documento importante per il lavoratore e il datore di lavoro. Il documento è un documento che regola i rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce le condizioni di lavoro e le mansioni del lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce il salario e le altre condizioni economiche del lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce la durata del contratto di lavoro. Il documento è un documento che stabilisce le altre condizioni di lavoro. Il documento è un documento che regola i rapporti di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce le condizioni di lavoro e le mansioni del lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce il salario e le altre condizioni economiche del lavoratore. Il documento è un documento che stabilisce la durata del contratto di lavoro. Il documento è un documento che stabilisce le altre condizioni di lavoro.